

Committente



# COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

## Provincia di Salerno

Opera

### CIVICO CIMITERO A CONDUZIONE COMUNALE: REALIZZAZIONE LOCULI ED OSSARI

Livello progettuale

## PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato		Oggetto dell'elaborato	Scala
<b>TAV. 36</b>		<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>	
ECA			
31/08/2018		PRIMA EMISSIONE	
Data	Rev.	Descrizione	

Progettista e Direttore Lavori  
Ing. Lucio SCOVOTTO

RUP: Resp. Area V  
Ing. Carmine GRECO

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM  
AREA V

Verificato:

Visto:

Approvato:

Progetto

	<b>COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM</b>	
	<b>Provincia di SALERNO</b>	
	CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI "CIVICO CIMITERO	
	A CONDUZIONE COMUNALE: REALIZZAZIONE LOCULI ED	
	OSSARI" - CUP: H43J18000000004 - CIG: _____	
	Repertorio: n. _____	
	<b>REPUBBLICA ITALIANA</b>	
	L'anno duemiladiciotto, il giorno _____,	
	del mese di _____, presso la sede	
	municipale, avanti a me, Dott. Andrea D'Amore,	
	Segretario Generale del comune di Capaccio Paestum,	
	ove risiedo per la carica, autorizzato ope legis a	
	rogare in forma pubblica amministrativa e	
	nell'interesse dell'Ente medesimo, i contratti di	
	cui lo stesso sia parte, senza l'assistenza dei	
	testimoni per espressa rinuncia fattane dalle parti	
	contraenti d'accordo tra loro e col mio consenso in	
	conformità dell'Art. 48 della legge notarile, si	
	sono personalmente costituiti:	
	da una parte il Sig. Carmine GRECO, nato a Nola	
	(NA) il 14/05/1963, Cod. Fisc.: GRC CMN 63E14	
	F9240, domiciliato per la carica in Capaccio	
	Paestum presso la sede del comune di Capaccio	
	Paestum, il quale interviene a questo atto non in	
	pag.1	

proprio ma esclusivamente nel nome, per conto e  
 nell'interesse dell'Ente che rappresenta, nella sua  
 qualità di Responsabile Apicale AREA V dell'Ente  
 rappresentato, C.F.: 81001170653 - P.IVA  
 00753770650, autorizzato alla stipula ed alla  
 sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto  
 di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto  
 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la  
 sede dello stesso Ente in Via V. Emanuele n. 1,  
 84047 Capaccio Paestum (in seguito denominato  
 "Stazione appaltante");  
 dall'altra il Sig. \_\_\_\_\_, nato a  
 \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il  
 quale interviene nella sua qualità di  
 \_\_\_\_\_ dell'impresa  
 \_\_\_\_\_, Partita IVA  
 \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica  
 presso la sede della stessa impresa in  
 \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ (in  
 seguito denominato "Contraente"), giusta  
 certificazione della C.C.I.A.A. di  
 \_\_\_\_\_, agli atti, tel. \_\_\_\_\_,  
 fax \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, pec: \_\_\_\_\_;  
 comparenti della cui identità personale e giuridica

io Ufficiale rogante sono personalmente certo.

**PREMESSO**

- che con deliberazione di giunta comunale n. 106 del 06/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano economico finanziario;

- che con determinazione n. 28 del 04/05/2018, Reg. Gen. N. 727 del 10/05/2018, in coerenza al piano economico finanziario di cui sopra è stato assunto l'impegno di spesa per la somma di € 118.000,00 per la realizzazione dei lavori di <CIVICO CIMITERO A CONDUZIONE COMUNALE: REALIZZAZIONE LOCULI ED OSSARI> attualmente disponibile sull'intervento del Bilancio 2018 n. 21050101, rinviando all'anno finanziario 2019 l'impegno spesa per la parte residuale di € 77.000,00;

- che con deliberazione di giunta comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "CIVICO CIMITERO A CONDUZIONE COMUNALE: REALIZZAZIONE LOCULI ED OSSARI", per l'importo complessivo di € 195.000,00 di cui € 145.977,64 per lavori, composti da € 143.798,67 per lavori soggetto a ribasso ed € 2.178,97 per

l'attuazione delle misure di sicurezza non  
soggetto a ribasso, ed € 49.022,36 per somme a  
disposizione dell'Amministrazione comunale,  
redatto esternamente all'Ente dall'Ing. Lucio  
SCOVOTTO all'uopo incaricato;

- che il progetto esecutivo approvato è composto  
dai seguenti elaborati tecnici:

Elab. 1 – Relazione Generale

Tav. n. 02 – Corografie – Stralcio mappa catastale;

Tav. n. 03 – Pianta, Prospetti, Sezioni – Blocco I – Stato di fatto;

Tav. n. 04 – Pianta, Prospetti, Sezioni – Blocco II – Stato di fatto;

Tav. n. 05 – Pianta, Prospetti, Sezioni – Blocco III e Blocco IV – Stato di fatto;

Tav. n. 06 – Planimetria generale – Cimitero - Progetto;

Tav. n. 07 – Planimetria generale – Blocco I - Progetto;

Tav. n. 08 – Pianta, Prospetti, Sezioni – Blocco I - Progetto;

Tav. n. 09 – Planimetria generale – Blocco II - Progetto;

Tav. n. 10 – Pianta, Prospetti, Sezioni – Blocco II – Corpo 1 -Progetto;

Tav. n. 11 – Pianta, Prospetti, Sezioni – Blocco II – Corpo 2 -Progetto;

Tav. n. 12 – Pianta, Prospetti, Sezioni – Blocco II – Corpo 3 -Progetto;

Tav. n. 13 – Pianta, Prospetti, Sezioni – Blocco III – Progetto;

Tav. n. 14 – Pianta, Prospetti, Sezioni – Blocco IV – Progetto;

Tav. n. 15 – Particolari costruttivi – Blocco I, Blocco II, Blocco III, Blocco IV –  
Progetto;

Elab. 16 – Relazione tecnica generale di calcolo strutturale;

	Elab. 17 - Relazione illustrativa sui materiali;	
	Elab. 18 - Relazione di sintesi e di accettabilità dei risultati;	
	Elab. 19 - Relazione geotecnica e sulle fondazioni;	
	Elab. 20 – Tabulati di calcolo – Blocco I – Corpi 1-2-3-4a-4b	
	Elab. 21 – Tabulati di calcolo – Blocco II – Corpi 1-2a-2b-3	
	Elab. 22 – Tabulati di calcolo – Blocco III – Corpo 1	
	Elab. 23 – Tabulati di calcolo – Blocco IV – Corpo 1	
	Elab. 24 – Piano di manutenzione delle strutture;	
	Tav. n. 25.1 – Carpenteria, Armature e Particolari esecutivi – Blocco I – Corpo 1;	
	Tav. n. 25.2 – Carpenteria, Armature e Particolari esecutivi – Blocco I – Corpo 2;	
	Tav. n. 25.3 – Carpenteria, Armature e Particolari esecutivi – Blocco I – Corpo 3;	
	Tav. n. 25.4 – Carpenteria, Armature e Particolari esecutivi – Blocco I – Corpo 4a e	
	4b;	
	Tav. n. 26.1 – Carpenteria, Armature e Particolari esecutivi – Blocco II – Corpo 1;	
	Tav. n. 26.2 – Carpenteria, Armature e Particolari esecutivi – Blocco II – Corpo 2a e	
	2b;	
	Tav. n. 26.3 – Carpenteria, Armature e Particolari esecutivi – Blocco II – Corpo 3;	
	Tav. n. 27 – Carpenteria, Armature e Particolari esecutivi – Blocco III;	
	Tav. n. 28 – Carpenteria, Armature e Particolari esecutivi – Blocco IV;	
	Elab. 29 - Computo metrico estimativo;	
	Elab. 30 - Elenco Prezzi;	
	Elab. 31 - Analisi prezzi;	
	Elab. 32 – Stima dei lavori;	
	Elab. 33 - Quadro incidenza mano d'opera;	

Elab. 34 - Stima dei costi della sicurezza inclusi nel Computo Metrico;

Elab. 35 - Quadro tecnico economico;

Elab. 36 - Schema di contratto;

Elab. 37 - Capitolato Speciale d'Appalto;

Elab. 38 - Cronoprogramma lavori;

Elab. 39 – Computo metrico estimativo della sicurezza;

Elab. 40 – Piano di manutenzione generale dell'opera;

Elab. A - Relazione geologica e di compatibilità idrogeologica;

Elab. B – Stratigrafia Sondaggi geognostici;

- che il progetto esecutivo è stato sottoposto alla procedura di verifica di cui all'Art. 26, comma 3., del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e, per esso, è stato rilasciato dal RuP la Validazione in data \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_;

- che con successiva determina a contrarre, n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Reg. Gen. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto del finanziamento dell'appalto che è con fondi propri comunali, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (o Codice dei contratti) e s.m.i. e dell'Art. 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di

aggiudicare l'appalto mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, di cui all'Art. 36, comma 2., lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., avvalendosi del criterio di aggiudicazione dell'appalto del minor prezzo di cui all'Art. 95, comma 4., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a "misura";

- che con Verbale del giorno \_\_\_\_\_, ad esito della procedura di gara, è stato dichiarato provvisoriamente aggiudicatario dell'appalto il contraente \_\_\_\_\_, che si è dichiarato disponibile ad eseguire i lavori per Euro \_\_\_\_\_, compresi gli oneri per la sicurezza di Euro 2.178,97, oltre IVA al 10%, per complessivi Euro \_\_\_\_\_, (il contraente ha regolarmente indicato nella propria offerta i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95, comma 10., del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta);

- che con determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Reg. Gen.



N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, dei requisiti di cui all'art. 32, comma 7., del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa e contraente, alle condizioni di seguito descritte;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria del citato contraente;

- che i lavori sono finanziati con fondi propri comunali;

- che le risultanze della procedura di affidamento dell'appalto pubblico dei lavori di cui in parola e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state pubblicate nel seguente modo:

- Albo Pretorio on.line della stazione appaltante:  
in data \_\_\_\_\_;

- Indirizzo Internet: [www.comune.capaccio.sa.it](http://www.comune.capaccio.sa.it);

- che con determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Reg. Gen.

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, è stata effettuata la presa d'atto della cauzione

definitiva e della polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 103, comma 7., del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che nei confronti del rappresentante del contraente non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

- che ai sensi dell'Art. 32, comma 10., lettera b), del D.Lgs. 50/2016 il termine dilatorio di cui al comma. 9 non si applica nei seguenti casi: "b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3,

lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2., lettere a) e b).”;

- che il Responsabile unico del procedimento è l'Ing. Carmine GRECO.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

e volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di cui trattasi, i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

1. Il Responsabile apicale dell'AREA V del comune di Capaccio Paestum, Ing. Carmine GRECO, in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente medesimo, dà e concede al contraente, società \_\_\_\_\_ e per essa al costituito sig. \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_, che accetta, l'appalto relativo ai lavori di "Civico cimitero a conduzione: Realizzazione loculi ed ossari", appalti a Misura, da eseguirsi nel civico cimitero di Capaccio Paestum (Sa) in Via

Rodigliano.

2. Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente, nonché di quelle contenute nel Capitolato Generale di Appalto, D.M. LL.PP. 145/2000 - capitolato generale dei lavori pubblici.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è \_\_\_\_\_;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è **H43J18000000004**.

#### **Art. 2 - Specificazioni dell'appalto**

Ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. del 19/04/2000, n. 145, l'Appaltatore contestualmente con la sottoscrizione del presente

contratto, dichiara di essere a perfetta conoscenza delle norme vigenti generali e particolari che regolano l'appalto; di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione per assumere l'appalto, ivi comprese, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, la natura del suolo e del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per l'approvvigionamento dei materiali; l'esistenza di discariche per i rifiuti; la presenza o meno di acqua ecc. e nel rispetto delle dichiarazioni rese in sede di gara che qui si richiamano integralmente come parte integrante e sostanziale del presente contratto e delle quali, per rispetto degli atti di gara medesimi, si allegano alla presente sotto la lettera "Allegato A" il Modello "PATTI E CONDIZIONI" e sotto la lettera "Allegato B" il Modello "DICHIARAZIONI DI IMPEGNO" sottoscritti dall'Appaltatore ed offerti in sede di gara. I lavori che l'appaltatore si è impegnato a realizzare sono quelli offerti con la documentazione tecnica presentata in sede di gara integrativi del progetto posto a base di gara e

consapevole che qualunque altra opera che si rendesse necessaria a seguito della redazione dei progetti esecutivi cantierabili, strutturali ed impiantistici, per dare i medesimi finiti e completi a regola d'arte, rientra nella competenza esclusiva dell'Appaltatore. L'appalto, oltre che dalle norme del Capitolato Generale sopra detto, è altresì, regolamentato dal Capitolato Speciale d'Appalto, delle leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni nonché dal Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. e dal Regolamento (D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.) di attuazione in materia di LL.PP. e dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., inoltre è regolato da tutte le leggi statali e regionali vigenti alla data della sottoscrizione del presente contratto, relativi regolamenti e linee guida ANAC, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia d'appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi alla loro puntuale osservanza. Fanno parte integrante del contratto, anche se non

allegati formalmente al presente:

1. IL VIGENTE CAPITOLATO GENERALE (D.M. 145/2000);
2. IL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
3. GLI ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI E LE RELAZIONI;
4. L'ELENCO PREZZI UNITARI;
5. IL PIANO DI SICUREZZA qualora redatto;
6. IL CRONOPROGRAMMA;
7. LE POLIZZE DI GARANZIA.

Le opere comprese nel presente contratto di appalto risultano dagli elaborati del progetto esecutivo in premessa richiamato. L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, risultano dal progetto, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra indicati. Ove si evidenzi la necessità di farvi ricorso, si riterranno applicabili le norme previste dall'Art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all'uopo autorizzate dal RuP.

### **Art. 3 - Tipo e Importo del contratto**

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro

\_\_\_\_\_ compresi gli oneri per la  
sicurezza pari ad Euro 2.178,97, al netto del  
ribasso praticato in sede di offerta pari al \_\_\_\_\_%,  
oltre IVA al 10%, per complessivi Euro  
\_\_\_\_\_.

2. Il contratto è stipulato a MISURA.

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi  
di elenco depurati del ribasso offerto.

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e  
s.m.i. non si potrà procedere alla revisione dei  
prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo  
1664 del codice civile.

#### **Art. 4 - Programma di esecuzione dei lavori**

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione  
dei lavori si rimanda alla redazione dello  
specifico programma esecutivo dettagliato a cura  
del contraente, da presentare prima dell'inizio dei  
lavori, ai sensi dell'articolo 43, comma 10., del  
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Nel programma saranno riportate, per ogni  
lavorazione, le previsioni circa il periodo di  
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e  
progressivo dell'avanzamento dei lavori.



**Art. 5 - Esecuzione lavori e Controlli**

1. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. L'Appaltante procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto esecutivo approvato ed al contratto. La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si

prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

4. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

5. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del contraente e del

subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento (RuP), dell'inosservanza, da parte del contraente, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

6. Il contraente collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

7. Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle o a sostituirle a sue spese. Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni l'Appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per

l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

8. Insorgendo controverse su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza. La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata. Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico. Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni. Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali. Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, potrà essere investita del giudizio sulle controversie la competente Autorità Giudiziaria.

**Art. 6 - Contabilizzazione dei lavori**

1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilità dei lavori potrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

5. Il contraente sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e dovrà firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procederà alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal contraente o da un suo tecnico che ha assistito al

rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si potranno tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee è indicato all'articolo "*Importo del contratto*" desunto dal computo metrico estimativo.

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

#### **Art. 7 - Modifiche del contratto**

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RuP) con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti

all'art. 106, comma 1.

Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Modifiche al contratto non sostanziali, ovvero non ricadono nel caso di cui al comma 4. dell'art. 106, sono ammesse, ai sensi dell'art. 106, comma 1., lettera e), del Codice dei contratti nell'ambito del 30% degli importi contrattuali.

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle



prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre al contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dal contraente s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al periodo precedente.

#### **Art. 8 - Risoluzione del contratto**

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del

	Codice dei contratti, nel caso in cui risulti	
	impraticabile per motivi economici o tecnici quali	
	il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o	
	interoperabilità tra apparecchiature, servizi o	
	impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto	
	iniziale e comporti per l'amministrazione	
	aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli	
	disguidi o una consistente duplicazione dei costi,	
	siano state superate le soglie di cui al comma 7	
	del predetto articolo;	
	- con riferimento a modifiche non "sostanziali"	
	sono state superate eventuali soglie stabilite	
	dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi	
	dell'articolo 106, comma 1, lettera e);	
	- con riferimento alle modifiche dovute a causa	
	di errori o di omissioni del progetto esecutivo che	
	pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione	
	dell'opera o la sua utilizzazione, sono state	
	superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e	
	b) dell'articolo 106;	
	c) il contraente si è trovato, al momento	
	dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle	
	situazioni di esclusione di cui all'articolo 80,	
	comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per	

quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto;

c) le inadempienze contrattuali espressamente previste nel contratto e nel capitolato speciale di appalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invierà al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti

regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al contraente. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, la stazione appaltante ovvero il Responsabile dell'AREA in cui è incardinato il procedimento amministrativo su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi

per negligenza del contraente rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegnerà un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il contraente dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, il contraente dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la

stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando al contraente i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata al contraente nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5., del Codice dei contratti, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione

	straordinaria, concordato preventivo ovvero	
	procedura di insolvenza concorsuale o di	
	liquidazione del mandatario ovvero in caso di	
	perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di	
	cui all'articolo 80 del Codice dei contratti,	
	ovvero, qualora si tratti di imprenditore	
	individuale, in caso di morte, interdizione,	
	inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei	
	casi previsti dalla normativa antimafia, la	
	stazione appaltante può proseguire il rapporto di	
	appalto con altro operatore economico che sia	
	costituito mandatario nei modi previsti dal d.lgs.	
	50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione	
	adeguati ai lavori ancora da eseguire; non	
	sussistendo tali condizioni la stazione appaltante	
	dovrà recedere dal contratto.	
	3. Il contratto è risolto di diritto a seguito	
	dell'esito interdittivo delle informative antimafia	
	espletate dalla Prefettura/U.T.G. territorialmente	
	competente a seguito delle verifiche condotte ai	
	sensi dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. n.	
	252/1998: Protocollo di Intesa del 27/05/2009 fra	
	Prefettura Salerno e Comune di Capaccio.	
	4. La mancata denuncia di tentativi di estorsione	



e/o di offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, può essere ricondotta a comportamento di grave inadempienza e potrà comportare la risoluzione del contratto.

#### **Art. 9 - Pagamenti**

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18., del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al contraente entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori certificato dal Direttore dei Lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero

dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Il contraente avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 30.000,00 come meglio precisato nel Capitolato Speciale di appalto.

4. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di

subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le

retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

6. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

7. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106, comma 13., del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

8. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione.

9. I certificati di pagamento non costituiscono

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

10. Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 508 del 04/10/2011 l'importo degli "Smaltimenti" sarà pagato all'impresa affidataria in maniera autonoma rispetto all'importo contrattuale di cui al precedente Art. 3 e previa presentazione di apposita attestazione dello smaltimento (fattura della cava di conferimento e formulario) e la relativa fattura sarà maggiorata del 15% a titolo di spese generali.

11. L'Appaltatore assume l'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell'appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi senza ulteriori pretese.

12. Il Direttore dei Lavori redigerà uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi. Lo stato di avanzamento dei lavori, approvato dall'Appaltante, sarà trasmesso nel più breve tempo possibile al Responsabile del procedimento che, entro 30 (trenta) giorni, passa al suo esame ed all'emissione del certificato per

il pagamento della rata con contestuale eventuale richiesta di pagamento della rata di mutuo corrispondente all'Ente mutuante ove ricorre; il mandato di pagamento relativo sarà conseguente all'acquisizione delle rate corrispondenti della Cassa DD.PP. o di altro Ente mutuante o, in caso di fondi propri della stazione appaltante, ovvero di fondi regionali trasferiti al Comune, compatibilmente con la disponibilità di cassa senza che l'Appaltatore, per eventuali ritardi di accredito delle rate di acconto da parte dell'Ente mutuante o da parte della Regione o per indisponibilità di cassa della stazione appaltante possa avanzare richieste di risarcimenti danni o interessi vari per il ritardato effettivo accredito del mandato di liquidazione.

13. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a trenta giorni per fatti imputabili alla stazione appaltante, la stessa dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione qualunque che siano. Le liquidazioni delle rate di acconto hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificare o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito

di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

14. Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 10 (dieci) giorni dalla data di ultimazione dei lavori è trasmesso, entro lo stesso termine, all'Appaltante per i relativi adempimenti. Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo o per la certificazione di regolare esecuzione. Il conto finale viene trasmesso all'appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 10 (dieci) giorni.

15. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'importo, verrà rilasciato dopo l'emissione del certificato di collaudo/Certificato di regolare esecuzione dei lavori compatibilmente con la disponibilità di cassa.

**Art. 10 - Obblighi del contraente relativi alla  
tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di SALERNO della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

In tal senso l'appaltatore dichiara che per ogni transazione finanziaria relativa ai rapporti contrattuali in essere con il Comune di Capaccio Paestum dovranno essere effettuati utilizzando i seguenti conti correnti:

Della Società "\_\_\_\_\_ -  
Mandataria": Banca di \_\_\_\_\_ -  
Filiale di \_\_\_\_\_ - Codice IBAN  
\_\_\_\_\_, come dichiarato con nota



acquisita al prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**Art. 11 - Termine per l'esecuzione - Penali**

1. I lavori devono avere inizio entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto.

2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 292 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative e secondo quanto meglio specificato nel Capitolato Speciale di Appalto.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale pari all'1 per mille del valore del contratto e secondo quanto meglio specificato nel Capitolato Speciale di Appalto. (Calcolata nella misura stabilita dall'articolo 113-bis del Codice dei contratti, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente nel limite massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale).

4. Qualora l'Appaltatore, per cause e fatti non imputabili alla stazione appaltante, non sia in

	grado di ultimare a regola d'arte i lavori di cui	
	al presente contratto entro il termine ultimo di	
	cui al Cronoprogramma allegato, circostanza	
	attestata a mezzo Verbale, da redigersi entro 3	
	giorni dalla scadenza dei termini temporali	
	contrattuali, congiuntamente dalla D.LL. e dal	
	collaudatore in contraddittorio con lo stesso	
	Appaltatore o in sua assenza con almeno n. 2	
	testimoni validi, potrà chiedere, con domanda	
	motivata, una sola proroga, che, se riconosciuta	
	giustificata sarà concessa all'Appaltatore, per il	
	tramite del Responsabile del procedimento, sentito	
	il Direttore dei lavori, purché la domanda	
	pervenga, pena la decadenza, prima della data	
	fissata per l'ultimazione dei lavori anche se	
	consegnati parzialmente. La proroga non potrà	
	essere concessa qualora nel periodo di esecuzione	
	dei lavori, nel rispetto del Cronoprogramma lavori	
	di cui sopra, ci siano state contestazioni da parte	
	della D.LL. in ordine a ritardi nell'esecuzione dei	
	lavori medesimi. La concessione della proroga non	
	pregiudica i diritti che possono competere	
	all'Appaltatore qualora la maggior durata dei	
	lavori sia imputabile all'Appaltante.	

	<b>Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori</b>	
	1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e	
	s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori,	
	ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di	
	avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o	
	di altre circostanze speciali che ne impediscono la	
	esecuzione o la realizzazione a regola d'arte	
	comprese situazioni che determinano la necessità di	
	procedere alla redazione di una variante in corso	
	d'opera. La sospensione può essere disposta dal RuP	
	per il tempo strettamente necessario e per ragioni	
	di necessità o di pubblico interesse, tra cui	
	l'interruzione di finanziamenti per esigenze	
	sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto	
	motivato delle amministrazioni competenti. Cessate	
	le cause della sospensione, il RuP disporrà la	
	ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo	
	termine contrattuale. La sospensione permane per il	
	tempo strettamente necessario a far cessare le	
	cause che hanno imposto l'interruzione	
	dell'esecuzione dell'appalto.	
	2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del	
	contraente, compila il verbale di sospensione	

indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta al contraente alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni del contraente in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente

l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;  
qualora il contraente non intervenga alla firma dei  
verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne  
espressa riserva sul registro di contabilità.  
Quando la sospensione supera il quarto del tempo  
contrattuale complessivo il responsabile del  
procedimento ne dà avviso all'ANAC.

4. Il contraente non ha diritto allo scioglimento  
del contratto né ad alcuna indennità qualora i  
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla  
stazione appaltante, non siano ultimati nel termine  
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo  
impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi  
parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione  
dei lavori viene incrementato, su istanza del  
contraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi  
tecnici strettamente necessari per dare  
completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal  
programma operativo dei lavori, indipendentemente  
dalla durata della sospensione. Ove pertanto,  
secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori  
sospesi possa essere effettuata, una volta  
intervenuta la ripresa, entro il termine di  
scadenza contrattuale, la sospensione temporanea

non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il contraente, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

5. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dal contraente ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, il contraente può chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalità previste dall'articolo 107, comma 6., del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

7. I termini di consegna s'intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all'Appaltatore. Durante la sospensione dei lavori,

	il Direttore dei Lavori può disporre visite in	
	cantiere volte ad accertare le condizioni delle	
	opere e la consistenza delle attrezzature e dei	
	mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra,	
	disposizioni nella misura strettamente necessaria	
	per evitare danni alle opere già eseguite, alle	
	condizioni di sicurezza del cantiere e per	
	facilitare la ripresa dei lavori. La ripresa dei	
	lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori,	
	redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori,	
	non appena sono cessate le cause della sospensione.	
	Detto verbale è firmato dall'appaltatore ed inviato	
	alla committenza. Nel verbale di ripresa il	
	Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo termine	
	contrattuale.	
	Sospensioni e ritardi saranno presi in	
	considerazione solo se espressamente riconosciuti	
	come tali con annotazione del Direttore dei Lavori	
	sul giornale dei lavori. In caso di inosservanza di	
	norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o	
	in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il	
	Direttore dei lavori, su richiesta scritta del	
	coordinatore per la sicurezza in fase di	
	esecuzione, potrà ordinare la sospensione dei	

lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente l'Appaltante non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

**Art. 13 - Garanzia e copertura assicurativa**

1. La Ditta appaltatrice si impegna a tenere indenne la stazione appaltante da qualsiasi conseguenza dannosa scaturente dall'esecuzione delle opere anche nei confronti di soggetti terzi.

2. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il contraente ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1., del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituita tramite

garanzia fideiussoria con polizza n° \_\_\_\_\_, emessa in data \_\_\_\_\_, per l'importo di Euro \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ che sarà svincolata a lavoro ultimato, nell'interesse del contraente ed a favore della Stazione appaltante Comune di Capaccio Paestum, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria il fideiussore compagnia di assicurazioni \_\_\_\_\_ si riterrà obbligato in solido con il contraente fino all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

3. L'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del 50%, così come previsto dall'articolo 93, comma 7., del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché il contraente

- ha prodotto almeno una delle seguenti certificazioni:
  - sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
  - registrazione al sistema comunitario di

ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

- certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;

- inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1° un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;

ovvero

- rientra tra una delle seguenti categorie: microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

4. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera del contraente, la Stazione appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che il contraente stesso dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 30 giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

5. La garanzia cessa di avere effetto solo alla

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione come indicato dall'art. 103, comma 1., del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

6. È a carico del contraente la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il contraente attiverà, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103, comma 7., del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., n. \_\_\_\_\_ emessa il \_\_\_\_\_ da compagnia di assicurazione \_\_\_\_\_, per un importo garantito (Sezione A) di Euro 500.000,00, così come previsto negli atti relativi alla procedura di affidamento dei lavori, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed (Sezione B) Euro 500.000,00 per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

**Art. 14 - Subappalto**

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

2. Il contraente del contratto può affidare in subappalto opere o lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui

all'articolo 80.

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11., del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

4. E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice, di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o del cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla ditta appaltatrice al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista da parte di quest'Amministrazione appaltante, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare a quest'Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta

motivata di pagamento.

**Art. 15 - Piani di sicurezza**

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. L'impresa aggiudicataria è tenuta a rispettare, altresì, le disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. laddove si rendesse necessario; il datore di lavoro - appaltatore -, i subappaltatori e gli eventuali lavoratori autonomi saranno tenuti a redigere e ad attuare il piano di sicurezza operativo (POS) ed eventuali proposte

integrative al PSC. In ogni caso, l'impresa appaltatrice dovrà redigere ed attuare il piano operativo di sicurezza del cantiere (POS), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare e di dettaglio del succitato piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche. Tali piani, in virtù dell'ex Art. 137 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non allegati. In caso di inosservanza sarà sospesa, fino al relativo adempimento, accertato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione qualora presente e da esso attestato alla stazione appaltante, i pagamenti degli stati d'avanzamento lavori.

4. In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad

una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa, delle somme accantonate, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante nè ha titolo a risarcimento di danni. L'Impresa Appaltatrice dovrà fornire, prima dell'inizio dei lavori in cantiere, il nominativo, l'indirizzo e la posizione contributiva ed assicurativa dei propri lavoratori. Nell'esecuzione delle opere commissionate, l'Impresa Appaltatrice assicurerà l'utilizzo, per i propri dipendenti, dei dispositivi di protezione individuali e collettiva previsti dalle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori. L'Impresa Appaltatrice s'impegna a predisporre ogni provvedimento atto ad evitare ogni forma d'inquinamento ambientale in dipendenza dei lavori da eseguire o di smaltire i



rifiuti derivanti dalle lavorazioni in cantiere secondo quanto previsto dalle specifiche norme. L'Impresa Appaltatrice darà immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere il Committente informato degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti. L'Impresa Appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori, deve segnalare il nominativo della persona incaricata del responsabile di cantiere e del suo eventuale sostituto. In caso contrario s'intendono gravi inadempienze contrattuali.

**Art. 16 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori**

1. Il contraente è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro

	comparativamente più rappresentative sul piano	
	nazionale e quelli il cui ambito di applicazione	
	sia strettamente connesso con l'attività oggetto	
	dell'appalto o della concessione svolta	
	dall'impresa anche in maniera prevalente;	
	- a rispettare tutte le norme in materia	
	retributiva, contributiva, previdenziale,	
	assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste	
	dalla vigente normativa;	
	- ad essere in regola con le disposizioni di cui	
	alla Legge 68/1999;	
	- le imprese artigiane si obbligano ad applicare	
	integralmente tutte le norme contenute nel	
	contratto collettivo nazionale di lavoro, per gli	
	operai dipendenti delle imprese artigiane e negli	
	accordi locali integrativi dello stesso, per il	
	tempo e nella località in cui si svolgono detti	
	lavori. L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare	
	il contratto e gli accordi predetti anche dopo la	
	scadenza e fino alla loro sostituzione e, se	
	cooperativa, anche nei rapporti con i soci;	
	- i suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se	
	non sia aderente alle associazioni di categoria	
	stipulanti o receda da esse e indipendentemente	

dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

2. L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dell'eventuale subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici ovvero il D.U.R.C.. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmetteranno periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva ovvero il D.U.R.C..

A tal fine troverà applicazione l'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 e, pertanto, la documentazione di cui sopra andrà presentata entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi e la trasmissione delle copie dei

vari versamenti assicurativi, previdenziali e antinfortunistici andrà effettuata con cadenza quadrimestrale ovvero alle scadenze del D.U.R.C.. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. In caso contrario s'intendono gravi inadempienze contrattuali.

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo

l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

**Art. 17 - Specifiche modalità e termini di collaudo**

1. Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

2. Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102, comma 2., del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il

certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

4. Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

5. Rimarrà a cura e carico del contraente quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito del contraente.

7. Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse

mananze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare.

8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mananze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

#### **Art. 18 -** Garanzie post *collaudo*

1. Salvo il disposto dell'art. 1669 del C.C. e le eventuali prescrizioni del capitolato speciale di appalto per lavori particolari, l'Appaltatore si

impegna a garantire l'Appaltante per la durata di 2 anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscano l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo, l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando, a suo carico, tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni previa rimozione del precedente, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale, oneri connessi anche fiscali, etc.). Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a 3 anni, queste verranno trasferite all'Appaltante.

2. In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato. Quando invece i danni dipendono da cause di forza



maggiore, l'appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale d'accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni. Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

3. Costituiscono cause di forza maggiore (Art. 166 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.) tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati. L'insorgere e il cessare

degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto all'Appaltatore.

#### **Art. 19 - Controversie**

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Qualunque controversia dovesse insorgere sull'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto fra le parti firmatarie, essa dovrà essere deferita all'Autorità Giudiziaria competente. Non si prevede la clausola compromissoria (art. 209 e 210 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

#### **Art. 20 - Oneri diversi**

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

2. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'imposta di bollo è assolta mediante versamento su modello F23 per il contratto originale e mediante apposizione di contrassegni sulla copia cartacea da consegnare

al competente ufficio del Registro.

3. In caso contrario s'intendono gravi inadempienze contrattuali.

#### **Art. 21 - Elezione domicilio**

Per gli effetti del presente contratto, la Ditta appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede di questo Ente.

#### **Art. 22 - Trattamento dati personali**

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto, sono trattati dall'Ente.

#### **Art. 23 - Norme finali**

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico del contraente.

2. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i. (Il presente contratto riguarda lavori

soggetti ad I.V.A. e, pertanto, si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.)

3. Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità:

- con atto pubblico notarile informatico,
- in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante,
- in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.

#### **Art. 24 - Norme finali**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici ed alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente contratto.

Nel caso di disaccordo fra i vari atti componenti il presente contratto rivestono carattere di prevalenza decrescente gli atti nell'ordine che segue: Contratto, Capitolato Speciale di Appalto, Atti di gara ovvero determinazione a contrarre, lettera di invito etc., progetto, che per la

prevalenza nella composizione dello stesso, si rimanda a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.

Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto elettronico composto da n. \_\_\_\_ pagine per intero, del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue:

Il soggetto aggiudicatario,  
come sopra generalizzato, nella persona del Sig. \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ con firma autografa apposta in mia  
presenza acquisita digitalmente mediante scanner;  
il Responsabile del Comune nella persona del Dott. Ing. Carmine  
Greco con firma autografa apposta in mia presenza acquisita  
digitalmente mediante scanner.

IL RESPONSABILE DELL'AREA V

LA DITTA AFFIDATARIA

IL SEGRETARIO GENERALE